

Il corso 4 dell'art. 7 delle l.r. n. 9/17 è \leftarrow 2
sostituito dal seguente:

" 4. Il potere di compatibilità di cui al
corso 3 ha validità biennale e decorre
dalla data di rilascio dell'autorizzazione
alla religione. In caso di mancato
rilascio dell'autorizzazione alla religione
entro il termine previsto dal successivo
corso 5, il potere di compatibilità decorre
dal primo successivo alla scadenza del
predetto termine biennale di tre anni.
Scaduto il termine di validità del potere
di compatibilità, qualora il soggetto interessato
non abbia richiesto l'autorizzazione all'ente
della Regione, il dirimente della regione
regionale competente ne dichiara,
con opposte determinazioni, la decadenza

DECADUTO

Votazione annullata
(schede 42)

[Handwritten signatures]
L. Loren
L. Loren
L. Loren
~~affida~~

5 bis



Consiglio Regionale della Puglia

espresso



Gruppo consiliare Italia in Comune

Emendamento ^{all'art.} 1 della pdl "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" (a.c. 1488/A).

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

12. «All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo i commi 7 e 7-bis, è inserito il seguente:
- "7-ter Considerata la necessità di coprire quanto più possibile la domanda di assistenza per il trattamento dei Disturbi dello spettro autistico, nonché al fine di valorizzare le relative esperienze già maturate a livello regionale, nelle more della definizione a regime del relativo fabbisogno per le tipologie di strutture di cui al R.R. 9/2016 e s.m.i., a decorrere dal 25.4.2020 e fino al 31.12.2020, i soggetti ed enti gestori, già autorizzati all'esercizio o accreditati, alla data di entrata in vigore della presente legge, per moduli ex art. 4 e/o strutture ex artt. 5 e 6 del medesimo regolamento regionale, possono presentare, in ambito provinciale e/o regionale, nuove domande di autorizzazione alla realizzazione, ai fini del favorevole parere di compatibilità regionale. Tali istanze potranno essere valutate, anche in aggiunta rispetto al fabbisogno sperimentale di cui all'art. 9, comma 1 del R.R. 9/16 e s.m.i., ma entro un limite del 30% di ulteriore fabbisogno. Le relative autorizzazioni rientreranno nel fabbisogno a regime che sarà determinato, previa ricognizione, con apposito atto della Giunta Regionale, di tutti i moduli e/o strutture ex RR 9/2016 che risulteranno autorizzati all'esercizio o accreditati allo scadere del biennio 2020/2021.*
- Sempre al fine di garantire nell'immediato una maggiore rispondenza all'effettivo fabbisogno di assistenza per il trattamento dei Disturbi dello spettro autistico, sono da ritenersi automaticamente decaduti dal parere di compatibilità ed esclusi dal fabbisogno anche in via sperimentale, quei moduli o strutture già beneficiari di parere favorevole di compatibilità che, allo scadere del termine di cui all'art. 7, comma 4, non abbiano richiesto l'autorizzazione all'esercizio".*
- È fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del presente articolo 1 per i pareri già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Clausola di invarianza: il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Consigliere regionale

Paolo Pellegrino

Consigliere regionale

Mauro Vizzino



Consiglio Regionale della Puglia




Gruppo consiliare Italia in Comune

RELAZIONE

La necessità di dover soddisfare, nell'immediato quanto più possibile e nelle more della definizione del fabbisogno a regime, la maggiore domanda di assistenza per tutte le tipologie di centri assistibili, al contempo garantendo il diffondersi delle buone pratiche assistenziali assicurate fino ad oggi a livello territoriale dai soggetti che già operano nel settore dei *Disturbi dello spettro autistico*, richiede di muoversi in due direzioni:

- prevedere la possibilità di assentire richieste di realizzazione di moduli o strutture oltre il fabbisogno sperimentale, con ciò innalzando il relativo fabbisogno, sia pur nel limite massimo del 30% in più rispetto ai parametri allo stato temporaneamente indicati dall'art. 9, comma 1 del R.R. 9/2016 e s.m.i.;
- escludere, parallelamente, dal fabbisogno coloro che sono da ritenersi automaticamente decaduti per non aver richiesto l'autorizzazione all'esercizio entro il termine previsto dall'art. 7 della L.R. 9/2017 e s.m.i., vale a dire: un biennio per quei pareri già rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente (proposta di) legge; 16 mesi (ovvero maggiore o minor termine che sarà stabilito con le modifiche legislative) per le domande presentate dopo la modifica al comma 4 dell'art. 7 che si intende approvare con l'art. 1, comma 2 della medesima proposta di legge in discussione.



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: ^{all'art.} Emendamento n. 1 della P.D.L. "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" (a.c. 1488/A)

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Con il presente emendamento si introduce il comma 7-ter all'art.29 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Tale comma 7-ter prevede che, dal 25/4/2020 al 31/12/2020, i soggetti e gli enti gestori già autorizzati all'esercizio o accreditati per le prestazioni da erogarsi in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico (R.R. n. 9/2016), per il tramite delle strutture di tipologia Moduli (art. 4) e/o delle strutture semiresidenziali o residenziali (rispettivamente artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016), possono presentare nuove ulteriori richieste di autorizzazione alla realizzazione, ai fini del rilascio del parere di compatibilità regionale. E' previsto che tali istanze potranno essere valutate "anche in aggiunta rispetto al fabbisogno sperimentale di cui all'art. 9, comma 1 del R.R. 9/16 e s.m.i., ma entro un limite del 30% di ulteriore fabbisogno.", e che le relative autorizzazioni rientreranno nel fabbisogno sperimentale 2020-2021. Tale comma prevede altresì che sono da ritenersi automaticamente decaduti i pareri di compatibilità relativi alla realizzazione di strutture di cui al R.R. n. 9/2016 ed i relativi enti/soggetti autorizzati conseguentemente esclusi dal fabbisogno, lì dove sia scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 4, e non sia stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio da parte del soggetto/ente gestore. E' altresì previsto che è fatto salvo "quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del presente articolo 1 per i pareri già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge".

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale:

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

in caso di minore entrata

CAPITOLO _____
Denominato " _____ "
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:


Si dichiara che quanto innanzi non è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Tale proposta di introduzione del comma 7-ter creerebbe una differenza di trattamento tra gli enti gestori di strutture per disturbi dello spettro autistico già accreditate e/o autorizzate alla data di entrata in vigore della modifica e gli enti non in possesso di accreditamento e/o autorizzazione. Infatti, solo per i primi non varrebbe il principio di inammissibilità di presentazione di nuove istanze, previsto dal R.R. n. 7/2020 di modifica al R.R. n. 9/2016, per la stessa tipologia di struttura per la quale già è stato rilasciato un parere favorevole di compatibilità; per di più solo questi soggetti potrebbero presentare nuove richieste di autorizzazione alla in deroga al fabbisogno regolamentare, sebbene in misura non superiore al 30%. Non si capisce, inoltre, se le domande presentate da tali soggetti in deroga al principio di inammissibilità ed al fabbisogno, godrebbero anche di una priorità, rispetto alle domande di altri soggetti, nell'ambito del fabbisogno previsto dal regolamento, o se invece concorrerebbero con queste ultime, secondo i principi stabiliti dal R.R. n. 9/2016 e dalla DGR 2037/2013 (esperienza per i moduli, localizzazione per le altre tipologie, ecc.). Si rappresenta, inoltre, che le strutture ammesse a tale deroga rientrerebbero di diritto nel successivo fabbisogno che si andrebbe a determinare successivamente, di fatto privando gli altri soggetti a poter accedere ad autorizzazione ed accreditamento anche in futuro. Estendendo l'arco temporale fino al 31/12/2020 non è valutabile il numero di soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma e, pertanto, neanche è possibile prevedere l'incremento di spesa conseguente. A prescindere da tale aspetto, si evidenzia che nessun ulteriore incremento di spesa per il setting assistenziale Autismo è attualmente ipotizzabile.

Bari, li

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)



*Il Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone
in condizioni di fragilità – Assistenza Socio-sanitaria*

(Elena Memeo)



Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

(Giovanni Campobasso)



Bari, 1 giugno 2020

Al Signor Presidente del
Consiglio Regionale della Puglia

Prot: 23 / 2020

Oggetto: emendamento alla p.d.l. "Romano, Marmo, Pellegrino, Pendinelli, Zullo (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria)".

Egr. Signor Presidente, Le invio emendamento alla pdl di cui in oggetto, iscritta all'o.d.g. del Consiglio di giovedì 4 c.m..

All'art. 9, al penultimo rigo dell'ultimo capoverso eliminare la parola "pubblica".

Francesco Paolo Campo

decaduto